



L'anno duemilatredici, addì **29 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 4957 del 24 gennaio 2013, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Roberto Nicolai, prof. Vincenzo Ziparo, Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.00), prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.31), prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof.ssa Chiara Petrioli, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza (entra alle ore 16.00), prof. Andrea Magrì (entra alle ore 16.10), prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto (entra alle ore 16.00), prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Renato Foschi, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.21), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà (entra alle ore 16.05), arch. Giovambattista Barberio, dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano (entra alle ore 16.21) e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono: prof. Antonello Biagini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e prof. Giorgio Alleva.

Assenti: sig. Vito Trinchieri e dott. Paolo Piccini.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



29 GEN. 2013

ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO - REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE ACCADEMICA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente sottopone al Senato Accademico la seguente relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto della Sapienza, occorre modificare e, ove necessario, ridenominare i vigenti regolamenti in materia di designazione dei rappresentanti delle varie componenti degli organi accademici, per adeguarli tempestivamente alle disposizioni statutarie, in vista delle consultazioni che si terranno nel corso dei primi mesi del 2013.

In particolare, con riferimento al Regolamento per l'individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei rappresentanti della componente accademica in Consiglio di Amministrazione, così ridenominato, sono state perciò previste:

- modifiche di mero "adattamento": adeguamento ai nuovi termini previsti in Statuto per le consultazioni, alla nomenclatura delle procedure e degli uffici dell'Amministrazione, alle tecnologie disponibili per la diffusione di avvisi;
- modifiche significative che si evidenziano per la particolare valutazione del Senato, concernenti:
 - 1) le limitazioni dell'elettorato attivo come previste in Statuto;
 - 2) i requisiti per concorrere alla designazione in Consiglio di Amministrazione;
 - 3) la determinazione dei meccanismi per la definizione dei candidati alla designazione in qualità di rappresentanti della componente accademica.

Al riguardo, si allega, quale parte integrante della presente relazione, il documento relativo al regolamento in oggetto suddiviso in due colonne, ove: nella prima di esse, è riportato il testo del regolamento come attualmente vigente; nella seconda il testo del regolamento con le proposte di modifica dell'Amministrazione contrassegnate in grassetto e in barrato.

uw

Area Affari Istituzionali
Il Direttore
Area Affari Istituzionali

S. E.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Allegato parte integrante:

Senato
Accademico

Sev. 24 del

29 GEN. 2013

Documento suddiviso in due colonne ove: nella prima di esse, è riportato il testo del regolamento come attualmente vigente; nella seconda il testo del regolamento con le proposte di modifica dell'Amministrazione contrassegnate in grassetto e in barrato:

uw

Area Affari Istituzionali
Il Direttore
Dott. Andrea Pugliesani



DELIBERAZIONE N. 7/13

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA** la legge n. 240 del 30.12.2010, ed in particolare l'articolo 2;
- VISTO** il vigente Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, ed in particolare gli articoli 19, 20, 30, 31, 32 e 33;
- UDITA** la relazione del Presidente;
- VISTO** il nuovo testo del Regolamento per l'individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei rappresentanti della componente accademica in Consiglio di Amministrazione, così come rinominato e modificato a seguito delle nuove disposizioni statutarie;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 39, maggioranza 20: con 37 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Spangher, Venanzoni, Carlucci Aiello, Ciccarone, Nicolai, Ziparo, Negrini, Gaudio, Vestroni, Masiani, Redler, Nesi, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Petrioli, Quaglia, Valenza, Ragozzino, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras, Giglioni, Fiori, dei sig.ri Altezza, Orsini, De Lorenzo, Delli Poggi, e dei rappresentanti degli studenti Messano, Mellace, Barberio, Rodà, con 1 voto contrario del sig. Fioravanti e 1 astensione del prof. Foschi.

DELIBERA

di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei rappresentanti della componente accademica in Consiglio di Amministrazione, con le seguenti modifiche:

- all'art. 1, al comma 1, dopo le parole "di una rosa" aggiungere le parole "pari al doppio dei candidati" e dopo le parole "con almeno sessanta giorni di anticipo" aggiungere le parole "rispetto alla data delle consultazioni"; al comma 2, dopo le parole "di presentazione delle candidature" aggiungere le parole "secondo quanto disposto dalle norme statutarie";



29 GEN. 2013

- **all'art. 2, comma 3, lett. a1) sostituire le parole "negli ultimi 5 anni" con le parole "negli ultimi 10 anni";**
- **all'art. 2, comma 3, lett. a2) dopo le parole "L'esperienza professionale di alto livello può essere desunta," aggiungere la parola "altresi,";**
- **all'art. 2, comma 3, la lettera a3) risulta così novellata:**
"La qualificazione scientifica e culturale è desunta per i professori di I fascia dal possesso di almeno uno dei requisiti minimi analoghi a quelli previsti per la candidabilità alle commissioni di abilitazione nazionale, per i professori di II fascia e per i ricercatori dal possesso di almeno uno dei requisiti di partecipazione al concorso per l'abilitazione rispettivamente a professore di I fascia o di II fascia; nonché dal non aver il candidato riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;
- **all'art. 4, comma 2, dopo le parole "è data pubblicità" aggiungere le parole "entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno della votazione";**
- **all'art. 8, comma 2 lett. b), sostituire 15%" con 30%";**
- **all'art. 13, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:**
"2. Il Senato Accademico per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà derogare all'ordine di preferenze espresse mediante delibera motivata da assumere a maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto.";
- **l'ex comma 2, ora rinominato comma 3, è così novellato:**
"3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle Leggi per la composizione e l'elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazione ed integrazioni."

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I QUALI PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE ACCADEMICA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI	ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI CONSULTAZIONI
<p>1. Le elezioni dei rappresentanti del personale docente nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, e rese note:</p> <p>a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti;</p> <p>b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;</p> <p>c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato.</p> <p>2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte dei docenti e le modalità delle elezioni.</p>	<p>1. Le consultazioni per l'individuazione di una rosa di candidati da designare in qualità di rappresentanti della componente accademica rappresent elezioni dei rappresentanti del personale docente nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale con almeno novanta sessanta giorni di anticipo, e rese note:</p> <p>a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti;</p> <p>b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;</p> <p>c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato.</p> <p>La mancata ricezione del messaggio di cui al precedente punto c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.</p> <p>2. Il decreto rettorale fissa il numero dei candidati da designare e le modalità di presentazione delle candidature delle elezioni.</p>
ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO ELETTORATO ATTIVO E DESIGNABILI
<p>1. Per l'elezione delle rappresentanze del personale docente nel Consiglio di Amministrazione dell'Università l'elettorato attivo spetta:</p> <p>a) Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di prima fascia:</p> <p>a1) professori ordinari, straordinari e fuori ruolo, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;</p> <p>b) Per l'elezione dei rappresentanti dei</p>	<p>1. Per l'elezione delle rappresentanze l'individuazione dei candidati del personale docente alla rappresentanza della componente accademica nel Consiglio di Amministrazione dell'Università l'elettorato attivo spetta:</p> <p>a) Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di prima fascia a:</p> <p>a1) professori ordinari, straordinari e fuori ruolo, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;</p> <p>b) Per l'elezione dei rappresentanti de i professori di</p>

<p>professori di seconda fascia:</p> <p>b1) Professori associati (confermati e non confermati);</p> <p>b2) incaricati stabilizzati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1.10.1973 n. 580 convertito nella legge 30.11.1973 n. 766 e successive modificazioni, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;;</p> <p>c) Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99:</p> <p>c1) ricercatori (confermati e non confermati) e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;</p> <p>c2) assistenti del ruolo ad esaurimento.</p> <p>2. L'elettorato passivo spetta ai docenti delle categorie a1) b1) e c1) che abbiano già optato per il regime a tempo pieno ovvero si trovino in regime di tempo definito, ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno.</p> <p>3. Dall'elettorato passivo sono esclusi coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80.</p> <p>4. Sono altresì esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.</p>	<p>seconda fascia a:</p> <p>b1) professori associati (confermati e non confermati);</p> <p>b2) incaricati stabilizzati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1.10.1973 n. 580 convertito nella legge 30.11.1973 n. 766 e successive modificazioni, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;</p> <p>c) Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99 a:</p> <p>c1) ricercatori (confermati e non confermati) (anche a tempo determinato) e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;</p> <p>c2) assistenti del ruolo ad esaurimento.</p> <p>2. Sono esclusi dall'elettorato attivo:</p> <p>a) Sono esclusi dall'elettorato passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale;</p> <p>b) i docenti che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;</p> <p>c) i docenti che non abbiano depositato in Catalogo di Ateneo il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto ai sensi del Bando di Partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. Per i docenti entrati in servizio presso la Sapienza dal 1° gennaio 2011, il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto è ridotto in proporzione alla rispettiva anzianità di servizio presso la Sapienza.</p>
--	--

	<p>3. Sono designabili i docenti delle categorie di cui ai punti a1) b1) e c1) del comma 1, i quali:</p> <p>a) presentino la propria candidatura, che deve essere validata dal Senato Accademico sulla base documentata del possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.</p> <p>a1) La comprovata competenza in campo gestionale può essere desunta dalla partecipazione, in qualità di componente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta di Facoltà o di Dipartimento, ovvero come Presidente o Coordinatore di Corsi di Studio, oppure di requisiti analoghi conseguiti nell'ambito di altri Enti pubblici e soggetti privati. La comprovata competenza in campo gestionale deve essere dimostrata in funzione di esperienze svoltesi per almeno un triennio negli ultimi 5 anni.</p> <p>a2) L'esperienza professionale di alto livello può essere desunta dall'iscrizione ad Albi, Ordini ed Elenchi professionali pubblicamente riconosciuti, per almeno un quinquennio senza interruzione.</p> <p>a3) La qualificazione scientifica e culturale è desunta dal possesso di requisiti minimi analoghi a quelli previsti per la candidabilità alle commissioni di abilitazione nazionale, nonché dal non aver il candidato riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti;</p> <p>b) abbiano già optato per il regime a tempo pieno; coloro i quali ovvero si trovino in regime di tempo definito, ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale devono dichiarare abbiano dichiarate, in caso di designazione da parte del Senato Accademico, di optare per il regime di impegno a tempo pieno;</p>
--	---

<p>5. La carica di membro eletto negli organi dell'Università è incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli Atenei Federati (art. 24 comma 2 dello Statuto).</p> <p>6. La carica di componente eletto del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico. In caso di doppia elezione l'interessato dovrà esercitare l'opzione per uno dei due organismi e, in quello per il quale non avrà esercitato l'opzione, sarà sostituito, dal primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.</p>	<p>c) posseggano il requisito di designabilità, alla data d'indizione delle consultazioni;</p> <p>d) assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3 dello Statuto.</p> <p>4. Sono esclusi dalla designabilità:</p> <p>a) coloro i quali si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80.</p> <p>b) Sono esclusi dall'elettorato passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.</p> <p>1. La carica di membro eletto negli organi dell'Università è incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli Atenei Federati (art. 24 comma 2 dello Statuto).</p> <p>2. La carica di componente eletto del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico. In caso di doppia elezione l'interessato dovrà esercitare l'opzione per uno dei due organismi e, in quello per il quale non avrà esercitato l'opzione, sarà sostituito, dal primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.</p> <p>3. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive</p> <p>5. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte del Senato Accademico e viceversa, con l'eccezione del Rettore e del Prorettore Vicario. In caso di incompatibilità l'interessato deve optare entro trenta giorni dall'elezione o designazione più</p>
--	--

<p>7. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive (art. 12 Statuto)</p> <p>8. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.</p> <p>9. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Ufficio Procedimenti Elettorali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.</p> <p>10. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, il sesto giorno che precede il primo giorno di votazione.</p>	<p>recente. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente. Nell'organismo per il quale non sia stata esercitata l'opzione, si provvederà a sostituire il rappresentante decaduto con il primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di designabilità o eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo dei designati.</p> <p>I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive (art. 12 Statuto)</p> <p>6. Le consultazioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.</p> <p>7. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'Area Affari istituzionali almeno trenta giorni prima della data fissata per le consultazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all'Area Affari istituzionali entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Area Affari istituzionali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.</p> <p>8. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, almeno sei giorni prima del primo giorno di votazione.</p>
<p>ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE</p>	<p>ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE</p>
<p>Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico</p>	<p>1. Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico amministrativo</p>

<p>amministrativo dell'Università ed è nominato dal Direttore Amministrativo.</p>	<p>dell'Università. Possono essere inoltre previste sino a 5 unità di personale ai fini del supporto per l'identificazione. Il seggio è nominato dal Direttore Generale.</p>
<p>ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE</p>	<p>ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE</p>
<p>1. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno di votazione con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l'Ufficio Elettorale, ad un delegato del Rettore.</p> <p>2. Di dette candidature si darà pubblicità:</p> <p>a) mediante trasmissione, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso elettorale nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per fascia e disposti in ordine alfabetico;</p> <p>b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;</p> <p>c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato.</p> <p>3. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.</p>	<p>1. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo trentesimo giorno che precede il primo giorno di votazione con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l'Area Affari istituzionali, ad un delegato del Rettore. La dichiarazione di candidatura deve essere corredata dalla documentazione richiesta per la validazione della stessa da parte del Senato Accademico.</p> <p>2. Di dette candidature, validate dal Senato Accademico, è data pubblicità:</p> <p>a) mediante trasmissione tramite posta elettronica, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso di consultazione nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per fascia e disposti in ordine alfabetico;</p> <p>b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;</p> <p>c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, all'elettorato attivo interessato.</p> <p>La mancata ricezione del messaggio di cui ai precedenti punti a) e c) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.</p> <p>3. La propaganda elettorale inizia dal giorno della pubblicazione dell'avviso della validazione delle candidature di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di consultazione.</p>
<p>ART. 5 - OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE</p>	<p>ART. 5 - OPERAZIONI DI VOTO CONSULTAZIONE E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE</p>
<p>1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di votazione, il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.</p> <p>2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie</p>	<p>1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di consultazione, il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.</p> <p>2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie</p>

<p>delle votazioni, delle quali viene redatto verbale.</p> <p>3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.</p> <p>4. Alle ore 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.</p> <p>5. La procedura elettorale da seguire è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto; b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo; c) una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema; d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati per l'elezione in corso e, nell'ipotesi di diverse 	<p>delle consultazioni, delle quali viene redatto verbale.</p> <p>3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.</p> <p>4. Alle ore 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le consultazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle consultazioni.</p> <p>5. La procedura di consultazione da seguire è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a ciascun avente diritto, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, è consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto; b) l'avente diritto accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'avente diritto di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'avente diritto medesimo; c) una volta confermata la propria identità, l'avente diritto è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'avente diritto è accreditato presso il sistema; d) a questo punto all'avente diritto si presenta la lista dei candidati per la consultazione in corso e, nell'ipotesi
---	---

<p>votazioni concomitanti, l'elezione a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di voto per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle candidature presentate;</p> <p>e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.</p> <p>6. Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.</p> <p>7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.</p> <p>8. Il seggio è aperto per dieci giorni effettivi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato e l'ultimo giorno di votazione dalle ore 8.00 alle ore 12.00.</p> <p>9. La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.</p>	<p>di diverse consultazioni concomitanti, la consultazione a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di preferenza per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle candidature presentate;</p> <p>e) è infine richiesta all'avente diritto una ulteriore esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.</p> <p>6. Al termine di ogni giornata di consultazione viene redatto il relativo verbale.</p> <p>7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di consultazione. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.</p> <p>8. Il seggio è aperto per dieci cinque giorni effettivi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato e l'ultimo giorno di consultazione dalle ore 8.00 alle ore 12.00.</p> <p>9. La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.</p>
<p>ART. 6 - ACCESSO AL SEGGIO</p>	<p>ART. 6 - ACCESSO AL SEGGIO</p>
<p>Al seggio possono accedere gli elettori iscritti, i funzionari dell'Ufficio Elettorale e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.</p>	<p>1. Al seggio possono accedere gli aventi diritto iscritti, i funzionari dell'Area Affari istituzionali individuati con disposizione del Direttore dell'Area e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.</p>
<p>ART. 7 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO</p>	<p>ART. 7 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO</p>
<p>1. La Commissione di Seggio sovrintende alle operazioni di scrutinio.</p> <p>2. Dopo aver accertato il raggiungimento del</p>	<p>1. La Commissione di Seggio sovrintende alle operazioni di scrutinio.</p> <p>2. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum</p>

<p>quorum previsto dall'articolo 23 dello Statuto, si dà inizio al computo dei voti e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti gli esiti delle operazioni di scrutinio.</p> <p>3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.</p>	<p>previsto dall'articolo 23 31 dello Statuto, si dà inizio al computo delle preferenze e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto, il numero dei partecipanti alla consultazione e il numero delle preferenze ricevute da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti gli esiti delle operazioni di scrutinio.</p> <p>3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di consultazione. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.</p>
<p>ART. 8 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE</p>	<p>ART. 8 – MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI ALLA DESIGNAZIONE</p>
<p>1. Per le elezioni del personale docente nel Consiglio di Amministrazione è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Rettore nomina il presidente; • Due professori associati o ricercatori; • Due funzionari amministrativi dell'Università. <p>2. Essa rimane in carica per un triennio dalla data di nomina.</p> <p>3. La Ripartizione Affari Generali fornisce un congruo numero di dipendenti con compiti di segreteria.</p>	<p>1. Per le consultazioni elezioni del personale docente nel Consiglio di Amministrazione è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.</p>

<p>4. La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>5. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.</p> <p>6. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti in relazione ai rappresentanti da eleggere. A parità di voti risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa risulta eletto il più anziano di età.</p> <p>7. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le votazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi eletti.</p>	<p>2. Per la formazione della rosa dei candidati, da sottoporre alla designazione da parte del Senato Accademico, si opera in funzione dei seguenti criteri, applicati a ciascuna categoria di candidati:</p> <p>a) si individua il primo nominativo che ha riportato il maggior numero di preferenze;</p> <p>b) si procede ad individuare il secondo nominativo che, in osservanza del principio della rappresentanza di genere, deve appartenere all'altro genere, scorrendo la lista di candidati che hanno ottenuto preferenze, purché il candidato in questione abbia ottenuto almeno il 15% più uno delle preferenze rispetto al nominativo di cui alla lettera a). In caso contrario si individua il secondo candidato della lista, che ha ottenuto le maggiori preferenze senza distinzione di genere;</p> <p>A parità di preferenze è preferito il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa è preferito il più giovane di età.</p> <p>3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle consultazioni elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le consultazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi.</p>
<p>ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI</p>	<p>ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E RICORSI</p>
<p>1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con manifesti entro quindici giorni dalle elezioni.</p>	<p>1. I risultati delle consultazioni, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito web della Sapienza entro tre giorni dalle consultazioni.</p>

<p>2. Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.</p> <p>3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro cinque giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.</p>	<p>2. Entro tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.</p> <p>3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.</p>
<p>ART. 10- PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI</p>	<p>ART. 10- PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI</p>
<p>1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.</p> <p>2. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive</p>	<p>1. Il Rettore proclama i candidati alla rappresentanza della componente accademica, da sottoporre alla designazione del Senato Accademico, entro tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.</p> <p>2. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive</p>
<p>ART. 11 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI</p>	<p>ART. 11 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI</p>
<p>1. L'inizio del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data delle elezioni.</p> <p>2. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo, il rappresentante del personale docente è sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti</p>	<p>1. L'inizio del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data delle elezioni.</p> <p>1. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di designabile, il prescelto rappresentante della componente accademica è sostituito, con decreto rettorale, con il secondo nominativo che faceva parte della rosa dei candidati per la stessa categoria, previa verifica che lo stesso sia ancora in possesso dei requisiti di designabilità. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla sostituzione diretta con il secondo nominativo, il Senato Accademico designa il sostituto scegliendolo tra altri due nominativi desunti dalla lista originaria dei</p>

<p>3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta.</p> <p>4. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del docente che cessa dal suo incarico, si procede all'indizione di nuove elezioni. In questo caso il seggio rimane aperto per cinque giorni, con l'orario previsto dall'art. 5 del presente regolamento.</p>	<p>candidati che hanno ricevuto preferenze, anch'essi individuati in funzione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2. Qualora ciò non sia possibile, si procede all'indizione di nuove consultazioni. —primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti</p> <p>2. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere ridesignati una sola volta.</p> <p>2. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del docente che cessa dal suo incarico, si procede all'indizione di nuove consultazioni elezioni. In questo caso il seggio rimane aperto per cinque giorni, con l'orario previsto dall'art. 5 del presente regolamento.</p>
<p>ART. 12 - QUORUM</p>	<p>ART. 12 - QUORUM</p>
<p>Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto - previsto dall'art. 23, comma 1, dello Statuto - le votazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>1. Le consultazioni per la formazione della rosa dei candidati al consiglio di amministrazione sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario le consultazioni sono reiterate per una sola volta; in caso di ulteriore non validità della consultazione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo. Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto previsto dall'art. 23 31, comma 1, dello Statuto - le consultazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	<p>ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
	<p>1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le consultazioni ivi previste sono indette con decreto rettorale in conformità al cronoprogramma approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione designati ai sensi del presente Regolamento cessano dalla carica il 31 ottobre 2016.</p>

<p>Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
---	--